

**Regolamento**  
**RIMBORSI SPESE MEDICHE SPECIALISTICHE, FISIOTERAPICHE,**  
**PROTESI E TASSE UNIVERSITARIE**  
**(Protocollo Aggiuntivo del Contratto Collettivo Unico di Lavoro**  
**del Settore Edilizia. Validità 2018 – 2025)**

La CASSA EDILE, con lo scopo di offrire supporto ai propri Associati e familiari conviventi che abbiano sostenuto spese mediche specialistiche, fisioterapiche, protesi sanitarie e tasse universitarie

Comunica

che in occasione dell'ultimo rinnovo contrattuale del Settore Edilizia, nel Protocollo Aggiuntivo, è stato deliberato uno stanziamento annuale al fine di rimborsare le spese di cui sopra, secondo il seguente

**REGOLAMENTO**

ispirato ai principi di Mutualità e di Solidarietà tutelati dal nostro Statuto.

**Art. 1 – CONTRIBUTO**

La CASSA EDILE mette a disposizione per ciascun Associato, un contributo annuale di un importo massimo complessivo di euro 250,00= (o in maniera proporzionalmente ridotta in base al numero delle Domande pervenute entro il 31 Gennaio successivo ad ogni anno di riferimento).

**Art. 2 – BUDGET**

La CASSA EDILE ha stanziato un importo annuale massimo complessivo di euro 100.000,00=.

**Art. 3 – BENEFICIARI**

Sono beneficiari del contributo:

- 1) Associati;
- 2) Familiari dell'Associato purché facenti parte del nucleo familiare, che siano presenti nel relativo Stato di Famiglia.
- 3) i figli minori degli Associati che sono in una condizione di separazione legale e/o divorzio dal coniuge, compresi i figli naturali, i figli adottivi e gli affiliati, pur non facendo parte dello Stato di Famiglia del lavoratore Associato richiedente.

- 4) i figli maggiori degli Associati che sono in una condizione di separazione legale e/o divorzio dal coniuge, di età inabili al lavoro in modo permanente, quelli di età non superiore ai ventisei anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati ed infine quelli inoccupati; questi ultimi devono essere regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non aver rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste, pur non facendo parte dello Stato di Famiglia del lavoratore Associato richiedente.

#### **Art. 4 – REQUISITI**

I beneficiari di cui al precedente Art. 3 devono aver sostenuto le seguenti spese, documentate da idonee fatture e/o ricevute fiscali correttamente compilate:

- visite mediche specialistiche e farmaceutiche documentate con un limite pari al 20% per il lavoratore Associato ovvero 10% per il familiare, della spesa sostenuta, nella misura massima annua di euro 150,00=;
- trattamenti di cura e riabilitazione fisioterapica (ivi comprese le relative visite mediche, esami clinici e diagnostici), con un limite pari al 20% del relativo importo documentato e nella misura massima annua di euro 150,00=;
- tasse universitarie documentate e sostenute dai lavoratori iscritti e dai familiari componenti il loro nucleo familiare, con un limite pari al 20% per il lavoratore Associato ovvero 10% per il familiare del relativo importo sostenuto, nella misura massima annua di euro 150,00=;
- spese relative a protesi fisiche, oculistiche, acustiche e odontoiatriche documentate e sostenute dai lavoratori iscritti e dai familiari componenti il loro nucleo familiare, con un limite pari al 20% per il lavoratore Associato ovvero al 10% per il familiare del relativo importo documentato e nella misura massima di euro 150,00=.

Inoltre per i familiari, la loro convivenza con il lavoratore Associato deve risultare nello Stato di Famiglia, oppure da idonea documentazione attestante lo stato di cui ai precedenti comma 3) e 4) dell'Art. 3.

#### **Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di richiesta vanno presentate entro il 31 Gennaio successivo all'anno in cui sono state sostenute le spese di cui al precedente Art. 4.

#### **Art. 6 – ALLEGATI ALLE DOMANDE**

Alla richiesta di cui al precedente Art. 5, devono essere allegati i seguenti documenti:

- fatture e/o ricevute attestanti le spese sostenute oggetto di rimborso (vedi Art. 4);
- stato di famiglia del lavoratore Associato;
- documento attestante la paternità e la condizione di separazione legale e/o divorzio nei casi di cui ai commi 3) e 4) dell'Art. 3;
- coordinate bancarie lavoratore Associato (iban);

#### **Art. 7 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Gli aventi diritto riceveranno il rimborso, mediante bonifico bancario, entro Marzo dell'anno successivo a quanto sono state sostenute le spese.

Dal punto di vista fiscale, in sede di Dichiarazione dei Redditi personale, gli Associati devono dichiarare ai propri consulenti l'ammontare dei rimborsi percepiti.

#### **Art. 8 – RIMBORSI ANNO 2023**

In via strettamente eccezionale, le richieste di rimborsi delle spese sostenute nell'anno 2023 avverranno entro il 31 Marzo 2025.

#### **Art. 9 – DECADENZA**

Il beneficio decade con la Cessata iscrizione alla Cassa Edile.

#### **Art. 10 – RECLAMI**

Vanno presentati in forma SCRITTA allegando il Documento comprovante il motivo del Ricorso e devono essere indirizzati al Consiglio di Amministrazione della CASSA EDILE R.S.M. che li esaminerà nella prima Seduta utile del Consiglio stesso.

#### **Art. 11 – CONTROVERSIE**

In caso di controversia, esperita la tutela sindacale di appartenenza, l'Associato dichiara di accettare, come ultima fase di verifica delle proprie controdeduzioni, il giudizio DEFINITIVO ed INSINDACABILE del Consiglio di Amministrazione della CASSA EDILE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SARTI	BATTAZZA	MORETTI	TOCCACELI
P. Marino	Mirco	Diego	Daniele